

Sent. n. 44/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79783 del registro di Segreteria,

proposto da XX (C.F. omissis) nato

ad omissis (omissis) il omissis, residente in omissis alla Via

omissis ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Filomusi Guelfi,

6, presso e nello studio dell'Avv.to Valerio Cristiani (c.f.

CRSVLR80M07H501U), che lo rappresenta e difende

congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco La Gattuta

(c.f. LGTFNC 68M01H501I), giusta procura in atti e che indica

per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec:

valeriocristiani@ordineavvocatiroma.org e

francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax

0693571024.

contro

- il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore

con sede in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 rappresentato e

difeso per il tramite del Dipartimento per l'Amministrazione

Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio IX –
Trattamento economico fondamentale del personale in servizio, affari legali e contenzioso del sistema retributivo del personale in persona del Dirigente Dott. Francesco Puglisi;
- il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma alla Piazza del Viminale rappresentato e difeso per il tramite del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII –
Trattamento pensioni e previdenza in persona del dirigente Dott. Antonio Ferraro;

nonché contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587) in persona del legale rappresentate pro-tempore con sede legale in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21 ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M) che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it e l'utenza telefax 06.94527726.

Visto il decreto presidenziale n. 1302 del 19.12.2022 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2025 l'Avv.

Valerio Cristiani per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo

Mangiapane per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. XX, deducendo di essere appartenuto ai ruoli della Polizia di Stato nel periodo decorrente dal 10/01/1972 al 03/08/2003 e di essere successivamente transitato nei ruoli del personale dell'Amministrazione Civile alle dipendenze del Ministero dell'Interno a far data dal 4.08.2003 e sino al 31.01.2008 allorquando cessava dal servizio di impiego civile per raggiunti limiti di età, ha chiesto la corresponsione della liquidazione dell'indennità una tantum di cui all'art. 42 d.P.R. 1092/1973 in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 04.08.2003 al 31.01.2018. In particolare, l'odierno ricorrente ha censurato l'inerzia dell'Inps a fronte del carteggio avviato dal Ministero dell'Interno ai fini della rideterminazione del trattamento di buonuscita e dell'aggiornamento della posizione assicurativa, con inserimento degli emolumenti accessori pensionabili e applicazione degli aggiornamenti contrattuali.

2. L'INPS si è costituito con memoria prodotta in data 31 agosto 2023, eccependo in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione

dell'adita Corte dei conti. Nel merito ha concluso per l'inammissibilità della domanda attesa l'assenza dell'istanza amministrativa e, in ogni caso, per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

3. Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 settembre 2023, rilevata l'irritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al Ministero dell'Interno è stato disposto il rinvio del giudizio all'odierna udienza con termini di legge per il rinnovo.

4. Con memoria depositata in data 2 aprile 2024 (per il tramite del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie), alla quale è seguita ulteriore nota prodotta in data 3 aprile 2024 (per il tramite Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII Trattamento Pensioni E Previdenza), si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per l'estromissione dal giudizio.

5. All'udienza del 18 aprile 2024 questo Giudice attese le deduzioni delle parti e la richiesta congiunta di rinvio dalle stesse formulate, considerate le peculiarità della fattispecie, ed anche al fine di evitare una transaltio iudicii al buio

(nell'eventualità di una declaratoria di difetto di giurisdizione) ha disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 22.01.2025 per la verifica dell'adempimento nei termini prospettati dalla difesa della resistente.

6. Nel corso dell'udienza pubblica del 22.01.2025 l'avvocato della parte ricorrente ha riferito di non avere avuto alcun riscontro dalla parte resistente ai fini del prospettato adempimento. La difesa dell'INPS non ha fornito aggiornamenti in merito all'eventuale riliquidazione, ha insistito nell'eccezione di difetto di giurisdizione e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va delibata con priorità la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'INPS richiamando il noto principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 24883 del 23 settembre 2008: "...Vi è dunque un preciso obbligo di legge di decidere prima ("gradatamente") le questioni pregiudiziali (logiche o tecniche) e poi ("quindi") il merito (...) ...l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione.") in quanto eccezione di per sé idonea a definire l'intero giudizio, restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente a percepire, in luogo

del trattamento pensionistico maturato per il servizio prestato presso il Ministero dell'Interno dal 4.08.2003 al 31.01.2008, l'indennità una tantum, di cui all'art. 42 d.P.R. 1092/1973, sostitutiva del trattamento pensionistico in quanto non utilmente computabile a fini pensionistici in cumulo con trattamento di pensione privilegiata già dal medesimo goduta in virtù del servizio reso nella Polizia di Stato.

Il ricorrente ha precisato che, in conseguenza della cessazione dall'attività lavorativa, il Ministero dell'interno, con missiva protocollo n. 0013232 del 20/03/2018, trasmetteva all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici il modello PA04 e la relativa documentazione e che, successivamente, con successivo protocollo n. 0057846 del 29/10/2019, trasmetteva all'INPS il modello PA04 e la relativa documentazione, per la rideterminazione del trattamento di buonuscita e l'aggiornamento della posizione assicurativa, con inserimento degli emolumenti accessori pensionabili e applicazione degli aggiornamenti contrattuali. Nessun esito veniva tuttavia fornito dall'INPS in esito al predetto carteggio. Lo stesso ricorrente con nota pec del 14.10.2020 chiedeva all'INPS di comunicare lo stato di lavorazione della pratica inerente alla liquidazione una tantum, senza, tuttavia ottenere alcun riscontro inviando, quindi, ulteriore diffida il 27/07/2021. L'INPS ometteva qualsivoglia riscontro.

Così correttamente delineato il perimetro del presente giudizio non può non rilevarsi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo Giudice atteso che il petitum afferisce con tutta evidenza a materia che non appartiene alla cognizione del Giudice contabile bensì alla Giurisdizione ordinaria.

Infatti, il ricorrente invoca il diritto alla corresponsione dell'indennità una tantum di cui all'art 42 comma IV del DPR n. 1092/1973 che recita "Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto": pertanto non di trattamento pensionistico si tratta bensì di determinazione di indennità derivante non dalla maturazione di un diritto a trattamento pensionistico, bensì dal rapporto di impiego, sul quale deve essere negata la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale a favore di quello del Giudice del rapporto che, nel caso in esame, è il Giudice Ordinario, attesa la natura del rapporto di lavoro in relazione al quale viene rivendicata l'indennità (da ultimo Cass. SS.UU. n. 21605/2019 – in termini Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia – Sent. n. 622/2022).

Peraltro, è la stessa parte ricorrente a produrre diffuso carteggio relativo alla rideterminazione della indennità di buona uscita in proprio favore dal quale emerge con evidenza come l'oggetto del presente giudizio esuli dalla materia pensionistica attribuita alla giurisdizione di questo Giudice.

Come, infatti, da tempo chiarito dalla Corte di cassazione, le controversie che riguardano la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS non sono devolute alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego (cfr. tra tante Sez. U, Ordinanza n. 25039 del 07/11/2013)

3. Spese compensate (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.